Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2566

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 16 febbraio 2011,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati BRUGGER e ZELLER (41); QUARTIANI, BOCCI, BRAGA, BRANDOLINI, BUCCHINO, BURTONE, CALEARO CIMAN, CAPODICASA, Enzo CARRA, Marco CARRA, CASTAGNETTI, DE BIASI, D'INCECCO, EVANGELISTI, FADDA, Gianni FARINA, FEDI, FERRARI, GIACHETTI, GIOVANELLI, LARATTA, LENZI, LUSETTI, MARIANI, MARTELLA, MIGLIOLI, MISIANI, MOTTA, NARDUCCI, OLIVERIO, PELUFFO, RAZZI, RIGONI, SAMPERI, SANGA, SERVODIO, TIDEI, VANNUCCI, VILLECCO CALIPARI e ZUCCHI (320); QUARTIANI, FRONER, BENAMATI, BOCCI, BRAGA, BRANDOLINI, BRESSA, BUCCHINO, CALGARO, CAPODICASA, Enzo CARRA, Marco CARRA, CASTAGNETTI, CECCUZZI, CODURELLI, DE BIASI, DE PASQUALE, D'INCECCO, ESPOSITO, FADDA, Gianni FARINA, FARINONE, FERRARI, GRASSI, LARATTA, LOVELLI, LUSETTI, MARIANI, MARTELLA, MIGLIAVACCA, MIGLIOLI, MISIANI, MOTTA, NARDUCCI, OLIVERIO, PELUFFO, RAZZI, RIGONI, SAMPERI, SANGA, SCHIRRU, SERENI, SERVODIO, TEMPESTINI, Federico TESTA, TIDEI, VANNUCCI, VELO, VILLECCO CALIPARI, ZUCCHI e ZUNINO (321); CAPARINI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, CALLEGARI, CONSIGLIO, Guido DUSSIN, FAVA, FORCOLIN, GIDONI, GRIMOLDI, LANZARIN, Laura MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, PINI, POLLEDRI, REGUZZONI, RIVOLTA, STUCCHI, TOGNI e VANALLI (605); QUARTIANI, FRONER, VOLONTÈ, SERENI, BRESSA, VANNUCCI, VENTURA, BENAMATI, BERRETTA, BINDI, BINETTI, BOCCI, BOCCIA, BRANDOLINI, BUCCHINO, BURTONE, CALGARO, CARDINALE, CARELLA, Enzo CARRA, Marco CARRA, CASTAGNETTI, CECCUZZI, CENNI, CODURELLI, CONCIA, CORSINI, DAL MORO, DE PASQUALE, D'INCECCO, FADDA, Gianni FARINA, FARINONE, FEDI, FERRARI, FIANO, FOGLIARDI, FONTANELLI, GHIZZONI, GIACHETTI, GIOVANELLI, GNECCHI, GRASSI, LARATTA, LOVELLI, LUSETTI, MARGIOTTA, MARIANI,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

MARTELLA, META, MIGLIOLI, MISIANI, MOGHERINI REBESANI, MOSCA, MOTTA, NACCARATO, NARDUCCI, OLIVERIO, PEDOTO, Mario PEPE (PD), POMPILI, REALACCI, RIGONI, ROSSA, SANGA, SBROLLINI, SCHIRRU, SPOSETTI, STRIZZOLO, TEMPESTINI, TRAPPOLINO, ZAMPA e ZUCCHI (2007); BARBIERI e CARLUCCI (2115)

e del disegno di legge

d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta (2932)

(V. *Stampati Camera nn.* **41, 320, 321, 605, 2007, 2115 e 2932**)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 febbraio 2011

Disposizioni in favore dei territori di montagna

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Ai sensi degli articoli 44, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, le finalità della presente legge sono la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani, come individuati ai sensi dell'articolo 2, a garanzia di un'adeguata qualità della vita dei soggetti residenti e, in particolare, dei nuclei familiari, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza all'innalzamento dell'età media delle popolazioni.

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.

3. L'attuazione delle misure previste dalla presente legge è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nelle sedi dell'Unione europea l'Italia si fa promotrice di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, nonché all'introduzione di una definizione comune di tali territori nell'ambito dell'Unione europea, che tenga conto delle peculiarità di detti territori nei diversi Stati membri.

Art. 2.

(Comuni montani svantaggiati)

1. Ai soli fini dell'articolo 3, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, sono definiti i criteri per l'individuazione dei comuni montani svantaggiati.

2. Le regioni, in attuazione dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, provvedono alla classificazione del rispettivo territorio montano.

3. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1, il decreto provvede al riconoscimento, come comuni montani svantaggiati, dei comuni caratterizzati alternativamente da:

a) posizionamento di almeno il 70 per cento del territorio comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare;

b) posizionamento di almeno il 40 per cento del territorio comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare e presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento.

4. Per i comuni situati nelle regioni alpine le soglie di 400 metri di altitudine sul livello del mare di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 sono elevate a 500 metri.

5. Ai fini dell'individuazione come comune montano svantaggiato è richiesta, oltre ai requisiti di cui ai commi 3 e 4, la sussi-

stenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio, alla marginalità delle aree e alla limitata accessibilità dei territori montani.

Art. 3.

(Progetti per lo sviluppo dei comuni montani svantaggiati)

1. A decorrere dall'anno 2011, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani svantaggiati, con una dotazione pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 3.

2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 3, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

3. Il decreto di cui al comma 2 provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento

in favore dei comuni montani svantaggiati, come individuati ai sensi dell'articolo 2, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie:

a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;

b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;

c) valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;

d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché per l'agricoltura di montagna;

e) sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna;

f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;

g) interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo.

4. Hanno priorità nell'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 3 i progetti presentati dai comuni montani svantaggiati ove si registrano carenze dei servizi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma e i progetti presentati dalle unioni di comuni montani che complessivamente superano i 5.000 abitanti.

5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Lavori pubblici)

1. All'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 7-*bis* è inserito il seguente:

«*7-ter*. Per i comuni montani il limite massimo di importo previsto dal comma 7-*bis* è elevato a un milione di euro. Per i lavori di cui al presente comma, l'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 entro sette giorni dall'aggiudicazione definitiva e contiene, oltre all'indicazione dell'impresa aggiudicataria, l'indicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle che hanno formulato offerte».

2. Nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, la realizzazione di opere infrastrutturali, per i comuni montani, può essere finanziata, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota non superiore al 70 per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dall'emissione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. L'autorizzazione di cui al primo periodo deve essere richiesta per ogni singola opera di cui al medesimo periodo ed è subordinata alla verifica della sostenibilità economica dell'operazione e delle prospettive di collocamento sul mercato finanziario delle obbligazioni emesse. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e succes-

sive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle obbligazioni di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile. È comunque escluso il ricorso a strumenti finanziari derivati.

Art. 5.

(Regime fiscale applicabile agli sci club e alle sezioni del Club alpino italiano)

1. Il regime fiscale agevolato di determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, si applica anche agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali e alle sezioni del Club alpino italiano.

Art. 6.

(Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74, concernente l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano)

1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. Il Soccorso alpino valdostano/Secours alpin valdôtain (SAV) e il Bergrettungsdienst dell'Alpenverein (BRD) sono equivalenti, nel territorio di rispettiva competenza, al CNSAS, ai fini della presente legge e del rispetto degli statuti d'autonomia e delle relative norme di attuazione»;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Attività del CNSAS) – 1*. Il CNSAS opera prevalentemente avvalendosi dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali»;

c) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

«*h-bis)* scuola nazionale tecnici di soccorso speleosubacqueo»;

d) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera *i)* sono aggiunte le seguenti:

«*i-bis)* tecnico di soccorso speleosubacqueo;

i-ter) tecnico di disostruzione;

i-quater) tecnico di centrale operativa».

2. Il Club alpino italiano, nell'ambito della propria attività istituzionale, può prevedere progetti per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul territorio nazionale, da realizzare anche avvalendosi di finanziamenti assegnati a valere sulle risorse di cui all'articolo 3.

Art. 7.

(Certificazione di ecocompatibilità)

1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio, a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, è istituita la certificazione di ecocompatibilità, che attesta la provenienza della materia prima legno.

2. La certificazione di ecocompatibilità può essere applicata a tutti i prodotti derivanti dal legno prodotto con i criteri di cui al comma 1, compresi la carta e i mobili.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto delle competenze ad esso riconosciute a legislazione vigente, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce con proprio regolamento le modalità per il rilascio e per l'uso della certificazione di cui al presente articolo. Lo schema di regolamento di cui al presente comma è tra-

smesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine il regolamento può comunque essere adottato.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Usi civici in montagna)

1. Nei comuni montani le controversie relative a compravendite di beni gravati da diritti di uso civico risultanti successivamente al perfezionamento dell'atto, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.

Art. 9.

(Rifugi di montagna)

1. Ai fini del presente articolo, sono considerati rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono i requisiti minimi dei rifugi di montagna di cui al comma 1, individuando, in particolare, le caratteristiche e le qualità dei locali destinati alla cucina e di quelli destinati al pernottamento e al ricovero delle persone nonché le caratteristiche e le qualità dei relativi scarichi e impianti di smaltimento dei reflui, anche in deroga al testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934,

n. 1265, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e, qualora risulti necessario ai fini dell'attuazione del presente comma, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Gli immobili di proprietà statale e quelli trasferiti agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in uso come rifugi di montagna, non possono essere oggetto di procedure di dismissione o di cartolarizzazione. Restano salvi gli effetti delle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali rifugi possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

4. Il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, è abrogato.

Art. 10.

(Guide alpine e maestri di sci)

1. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci, nell'ambito della propria attività istituzionale e tenuto conto della tradizione storica e culturale in campo turistico montano, possono prevedere progetti per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e di maestro di sci, iniziative a supporto della propria attività istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attività compatibili con l'ambiente montano, nonché iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane.

Art. 11.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504)*

1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«*1-bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera *e),* dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni».

Art. 12.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 13.

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 può essere adottato entro il 30 ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00